

ATTO COSTITUTIVO
DI ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO

Alle ore 17.00 del giorno 1 del mese di aprile anno 2017, in viale dei Mille 9 a Firenze si sono riuniti, per costituire un'Associazione senza scopo di lucro, i seguenti cittadini:

Nicoletta Giaquinta

Andrea Pozza

Ferdinando Galassi

Prof. Davide Dèttore

I presenti:

a) Deliberano che l'associazione sia denominata "AIDET - Associazione Italiana Disturbo da Escoriazione e Tricotillomania" con sede in viale dei Mille – 9, 50131 - Firenze

b) Nominano i seguenti Signori quali componenti il primo Consiglio Direttivo:

Nicoletta Giaquinta, Andrea Pozza, prof. Davide Dèttore e Ferdinando Galassi.

1. Nicoletta Giaquinta (Presidente)
2. Andrea Pozza (Vice Presidente)
3. Ferdinando Galassi (Segretario e Tesoriere)
4. prof. Davide Dèttore (Direttore Scientifico Nazionale)

c) Deliberano che il Consiglio rimanga in carica fino al 31 dicembre 2017.

Articolo 1 - Denominazione e sede

"AIDET – Associazione Italiana Disturbo da Escoriazione e Tricotillomania" è un'associazione scientifico – professionale di promozione sociale; ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti tra gli associati, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione ha per scopo la promozione, la formazione e la realizzazione di studi e ricerche nell'ambito dell'epidemiologia, la diagnosi ed il trattamento del disturbo da escoriazione, della tricotillomania e i disturbi correlati allo spettro ossessivo-compulsivo, tramite corsi, consulenze, seminari e convegni che ne integrino le principali, più significative e scientificamente fondate esperienze e tendenze, favorendone la discussione e la diffusione nella cultura contemporanea. L'Associazione inoltre si propone:

Attività di ricerca:

1. una stretta collaborazione con Istituti di Ricerca anche universitari che abbiano fini analoghi, in Italia e all'estero;
2. lo svolgimento di ricerche cliniche e sperimentali sui disturbi in oggetto, anche in collaborazione con Università, enti di ricerca pubblici e/o privati e altre Istituzioni in genere, nazionali ed internazionali;
3. l'erogazione di borse di studio a giovani laureati per particolari studi scientifici, a carattere nazionale o internazionale, in materia di disturbo da escoriazione, tricotillomania e disturbi correlati;

Attività di divulgazione, sensibilizzazione e prevenzione:

1. lo svolgimento di attività pubblicitaria ed editoriale per la divulgazione delle attuali conoscenze scientifiche sui disturbi in oggetto e delle sue possibilità terapeutiche;
2. la promozione della visibilità e del riconoscimento dei disturbi in oggetto a livello sanitario ed istituzionale, affinché si attivino misure economiche, legislative, di assistenza sociale e/o socio-sanitaria e per l'inserimento e la tutela in ambito lavorativo dei soggetti affetti da tale patologia;
3. l'informazione e la sensibilizzazione dei medici di base, per un miglioramento delle conoscenze e delle tecniche per la prevenzione, la diagnosi precoce e la terapia del disturbo da escoriazione, la tricotillomania e i disturbi correlati
4. l'informazione e la sensibilizzazione degli insegnanti, per consentire di cogliere i primi segni di disagio riconosciuti come fattori di rischio per lo sviluppo dei disturbi in oggetto, al fine di facilitarne la prevenzione e/o la diagnosi precoce;

Attività di formazione e aggiornamento professionale

1. la formazione di psicoterapeuti (psicologi e medici), forniti di una vasta ed adeguata preparazione psicologica sul trattamento dei disturbi in oggetto;
2. l'organizzazione di congressi, seminari, workshop, convegni, mirati all'approfondimento di varie tematiche relative al disturbo da escoriazione, tricotillomania e disturbi correlati;
3. la creazione di una rete nazionale di centri o liberi professionisti, patrocinati dall'Associazione, specializzati nel trattamento dei disturbi in oggetto secondo le più recenti linee guida internazionali;
4. la fornitura ai propri associati di informazioni e materiale, di respiro internazionale, per un costante aggiornamento scientifico sul disturbo da escoriazione, tricotillomania e disturbi correlati, attraverso l'istituzione di un'apposita newsletter;

Attività di consulenza

1. l'offerta di attività di consulenza e/o supervisione a singole persone o ad enti pubblici e privati per quanto riguarda le più recenti ed avanzate possibilità di trattamento dei disturbi in oggetto;
2. la creazione di un punto d'incontro tra persone affette da tali disturbo, che vivono lo stesso disagio, attraverso l'istituzione di un apposito sito internet e di una newsletter;
3. la fornitura del sostegno agli interessati ed ai loro familiari attraverso l'istituzione di un servizio di ascolto telefonico, di gruppi di accoglienza, di gruppi di auto-aiuto ed attraverso la diffusione di materiale informativo.

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle presentazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto. Essa si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Soci

Gli Associati si dividono in:

- membri fondatori (cioè coloro che hanno preso parte alla costituzione dell'Associazione)
- membri ordinari (che collaborino attivamente all'organizzazione delle attività dell'Associazione e aderiscano ai fini che la stessa si propone). Devono dimostrare di possedere specifica preparazione in materia ed essere presentati da altri due associati ordinari o fondatori e ratificati dal Consiglio Direttivo;

- membri sostenitori professionisti (che approvino e sostengano i fini morali, sociali e culturali dell'Associazione);
- membri sostenitori non professionisti (che approvino e sostengano i fini morali, sociali e culturali dell'Associazione);
- membri onorari (istituzioni o personalità che hanno raggiunto chiara fama nel campo della psicologia e delle scienze cognitive e comportamentali);

Articolo 5 – Domanda di Associazione

Possono fare domanda di ammissione all'Associazione:

- a) medici, psicologi e psicoterapeuti, iscritti ai relativi albi, che ne condividano gli scopi;
- b) qualsiasi altro ente (associazione, fondazione, cooperativa sociale, organismo di volontariato, istituti scientifici e culturali, ecc.), che perseguono scopi analoghi a quelli dell'Associazione e ne condividono le finalità e gli obiettivi.

I soggetti che intendano divenire soci dell'Associazione devono presentare al Consiglio Direttivo una domanda di ammissione, nella quale devono dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. Per gli enti, alla domanda devono essere allegate copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto aspirante socio e l'atto di nomina del legale rappresentante.

L'ammissione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel libro dei soci. Il consiglio Direttivo è libero di poter comunque negare l'iscrizione a chiunque anche se in possesso dei titoli richiesti.

Articolo 6 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee con pieno diritto di voto, se in regola con il versamento della quota associativa;
- b) di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione.

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) a versare la quota associativa ordinaria annuale, nonché l'eventuale quota straordinaria;
- c) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Le quote associative sono deliberate dall'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio preventivo. La quota è annuale e non restituibile in caso di recesso o perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, e deve essere versata entro la data di convocazione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento. Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. I soci (con l'eccezione dei membri onorari e dei soci fondatori) sono tenuti a versare un contributo annuo fisso stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo e differenziato per le varie categorie di soci. Soltanto i soci in regola con i versamenti possono prendere parte alle attività sociali. Il socio che non versi la quota sociale per due anni consecutivi è considerato d'ufficio dimissionario dall'Associazione. I soci possono partecipare alle attività o riunioni scientifiche e ad altre attività e manifestazioni organizzate dall'Associazione. Ricevono, a condizioni particolari, eventuali

pubblicazioni edite dall'Associazione e possono usufruire, a condizioni particolari dei servizi di documentazione e di consulenza predisposti dall'Associazione.

Articolo 7 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) il socio che non versi la quota sociale per due anni consecutivi è considerato d'ufficio dimissionario dall'Associazione;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'articolo 28 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea, ma il socio non ha diritto in tale periodo a frequentare l'associazione.

L'associato radiato non può essere più riammesso.

Articolo 8 – Organi

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il presidente;
- il vice-presidente;
- il consiglio direttivo;
- il segretario e tesoriere;
- il direttore scientifico nazionale.

Articolo 9 - Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 10 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o qualunque mezzo che consenta prova dell'avvenuta ricezione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 12 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 13 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, o qualunque altro mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: - approvazione e modificazione dello statuto sociale;

- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

- designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione;
- scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 14 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali sono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del presidente è determinante.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 15 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 16 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 17 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi

all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17 - Il Presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante.

Articolo 18 - Il Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il Segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 20 – Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di redigere annualmente il bilancio consuntivo e preventivo e di aggiornare il registro delle entrate e delle uscite.

Articolo 21 – Il Direttore Scientifico Nazionale

Il Direttore Scientifico ha il compito di coordinare l'operato del Comitato e di indire le riunioni dello stesso e di tenere i contatti fra il Comitato e il Consiglio Direttivo.

Articolo 22 - Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un massimo di dieci membri, proposti dal Consiglio tra i soci, di qualunque categoria, dell'Associazione, o scelti fra personaggi italiani o stranieri di particolare rilevanza scientifica rispetto alle finalità dell'Associazione. Il Comitato Scientifico svolge funzioni propositive e di consulenza per le iniziative didattiche e le attività culturali e scientifiche dell'Associazione. Può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di Commissioni particolari di studio e di ricerca nel campo di attività dell'Associazione. Mantiene i necessari contatti con il Presidente, il Vicepresidente, il Direttore Scientifico, il Segretario, il Tesoriere. I membri del Comitato Scientifico restano in carica a tempo indeterminato, indipendentemente dalle elezioni dei membri del Consiglio Direttivo, a meno di dimissioni volontarie dal Comitato o dall'Associazione.

Articolo 23 - Il Rendiconto

Il consiglio direttivo redige il rendiconto annuale dell'associazione, nonché il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Il rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell'associazione e/o pubblicato sul sito internet dell'associazione nei 15 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Articolo 24 – Anno Sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 25 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 26 - Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali

Articolo 27 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un arbitro nominato della Camera di Commercio di Firenze secondo le disposizioni previste dal relativo regolamento.

L'arbitro deciderà ritualmente secondo diritto entro novanta giorni dall'inizio dell'arbitrato.

Articolo 28 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 29 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni delle norme del Codice Civile.

Firenze, 01/04/2017